

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE VOLONTARI**  
**EMERGENZA SANITARIA**  
**A.V.E.S.**

Agenda della

- Art.1. Denominazione e sede
- Art.2. Statuto
- Art.3. Efficacia dello statuto
- Art.4. Interpretazione dello statuto
- Art.5. Finalità Attività Scopi
- Art.6. Partecipazione a enti e organismi
- Art.7. Ammissione
- Art.8. Diritti e doveri degli associati
- Art.9. Volontario e attività di volontariato
- Art.10. Perdita della qualifica di associato
- Art.11. Gli organi sociali
- Art.12. L'assemblea
- Art.13. Compiti dell'Assemblea
- Art.14. Assemblea ordinaria
- Art.15. Assemblea straordinaria
- Art.16. Consiglio direttivo
- Art.17. Il Presidente
- Art.18. Organo di controllo
- Art.19. Organo di Revisione legale dei conti
- Art.20. Libri sociali
- Art.21. Risorse economiche
- Art.22. I beni
- Art.23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Art.24. Bilancio
- Art.25. Bilancio sociale
- Art.26. Convenzioni
- Art.27. Personale retribuito

**Art.28.** Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

**Art.29.** Responsabilità della organizzazione

**Art.30.** Assicurazione dell'organizzazione

**Art.31.** Devoluzione del patrimonio

**Art.32.** Disposizioni finali

**Art.33.** Norma transitoria



## **1. Denominazione e sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: Associazione Volontari Emergenza Sanitaria , Associazione di volontariato (Odv), con denominazione in forma breve A.V.E.S., assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Zaccagnini 11 nel comune di Bernalda (MT).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà aprire con delibera del Consiglio Direttivo sedi operative in altri Comuni

## **2. Statuto**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **3. Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

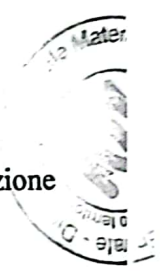
## **4. Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **5. Finalità e Attività e Scopi**

- 1 L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017, comma 1,

lettera A, B, C,E, H, I, K,L, N, O, Q, R, U, V, W, X, Y, Z,



nello specifico:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'ASSOCIAZIONE A.V.E.S., ispirata ai valori della solidarietà e dell'uguaglianza, tesi a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, perseguirà i seguenti scopi:

- a) intervenire in situazioni di emergenza sanitaria e di protezione civile, quali sinistri, allagamenti, incidenti, crolli e qualsiasi altra situazione di pericolo e disagio collaborando con privati, altre associazioni e Istituzioni Pubbliche, eliminando situazioni di pericolo, soccorrendo feriti, adottando tutte le misure necessarie per superare le situazioni di pericolo e disagio;
- b) organizzare il trasporto di malati e/o cittadini in condizioni di difficoltà anche temporanee attraverso mezzi idonei;
- c) organizzare servizi di assistenza medica, di consulenza e visite specialistiche, direttamente e/o in collaborazione con le strutture pubbliche, private e di volontariato;
- d) promuovere la raccolta di sangue e la donazione degli organi;

- e) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute e nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- f) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno agli anziani, portatori di inabilità, disabili, categorie a rischio sociali e oggetto di discriminazione, e di cittadini di difficoltà anche temporanee.
- g) comunicare alle Autorità competenti la disponibilità dei Soci dei mezzi a propria disposizione per intervenire in caso di necessità su tutto il territorio Nazionale a quello internazionale;
- h) promuovere e /o gestire la raccolta di fondi a favore di persone bisognose che si trovano in situazioni di disagio;
- i) promuovere, organizzare e/o gestire attività formative, culturali e ricreative tese all'acquisizione di conoscenze, valori umani e sociali, favorendo la preparazione e l'inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale;
- j) sviluppare e accrescere la cultura della solidarietà, del volontariato sociosanitario e di Protezione Civile;
- k) presenziare con i propri soci e con i mezzi a manifestazioni culturali, sportive, religiose, spettacoli musicali, feste a qualsiasi manifestazione ove gli organizzatori ne fanno richiesta;
- l) promuovere organizzare e/o gestire manifestazioni culturali e di spettacolo per la raccolta di contributi da utilizzare per sostenere economicamente l'Associazione;
- m) organizzare momenti di studio e iniziative di informazione anche mediante pubblicazioni periodiche;
- n) attivare campagne di raccolta cibo, indumenti, farmaci, ecc.

Tutto quanto sopra citato sarà svolto con umiltà, impegno e dedizione senza interesse personale e con la massima riservatezza

L'Associazione per conseguire gli scopi prefissati, potrà svolgere tutte quelle attività e iniziative ritenute utili, stipulando, se necessario, convenzioni con enti pubblici e privati.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

## **6. Partecipazione ad enti ed organismi**

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad istituzioni ed organismi Nazionali ed Internazionali. L'Associazione potrà altresì promuovere la costituzione e partecipare alla gestione di enti, consorzi e strutture necessarie al conseguimento dei propri scopi.

L'Associazione aderisce alla lista dei volontari del Ministero della Protezione Civile per la Provincia di Matera e alle liste dei volontari soccorritori

## **7. Ammissione**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **8. Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

## **9. Volontario e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

## **10. Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- recesso dall'organizzazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo;
- esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti casi:
  - in caso di mancato versamento della quota annuale, se prevista;

- per il venir meno ai principi e ai valori dell'associazione;
- per mancata partecipazione o interesse alle attività dell'associazione;

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



## **11. Gli organi sociali**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Segretario

Possono eventualmente essere costituiti altri organi sociali, quali:

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- il Responsabile Operativo
- il Responsabile sanitario
- il Responsabile di Protezione Civile

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, firma i documenti e gli atti contabili, convoca e presiede il consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza presiede l'assemblea dei soci può stare in giudizio nell'interesse dell'Associazione davanti alle autorità giurisdizionali e nei confronti di terzi.

Il Vice presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza.

Il Segretario collabora con il Presidente (o chi ne fa le veci) nell'attività dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri, atti e registri sociali.

Il Responsabile Operativo, il Presidente o chi per esso delegato, cura i rapporti con enti pubblici e privati, gestisce ed organizza le attività sociali. Coordina l'attività dei Soci, organizza i turni di servizio, cura la gestione ed il buon utilizzo dei mezzi a disposizione dell'Associazione, collaborando con il Segretario per contabilizzare i chilometri percorsi dai mezzi e i quantitativi di carburante per essi utilizzato.

Gestisce l'uso delle strutture a disposizione dell'Associazione per svolgere queste funzioni potrà avvalersi delle collaborazioni di altri Soci, che verranno nominati Responsabili dei vari settori e che dovranno rendergli conto del loro operato. Sarà comunque il Consiglio Direttivo a decidere sulla nomina dei vari Responsabili.

Il Responsabile Sanitario coordina l'efficienza sanitaria dei mezzi e delle strutture, provvede a reperire materiale sanitario, organizza corsi sanitari per i Soci. Inoltre organizza tutte le iniziative di tipo sanitario, dai corsi sanitari per i cittadini ad azioni di prevenzione con enti privati e pubblici.

Il Responsabile di Protezione Civile organizza e coordina le squadre di Protezione Civile, organizza corsi e simulazioni con enti privati e pubblici. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite e pertanto ai suoi membri non spettano compensi o gettoni di presenza, ma spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e giustificate.

Il Consiglio Direttivo può assumere personale per il buon funzionamento dell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## 12. L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire per vie brevi, a mezzo lettera, telefonata, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito, risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## 13. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,

#### **14. Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **15. Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **16. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di 3 e massimo 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

### **17. Il Presidente**

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente può essere rieletto.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **18. Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. .

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **19. Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

## **20. Libri sociali**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

## **21. Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:

- quote associative, se previste;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



## **22. I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## **23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **24. Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **25. Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **26. Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **27. Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **28. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **29. Responsabilità della organizzazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

## **30. Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

### 31. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### 32. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### 33. Norma transitoria

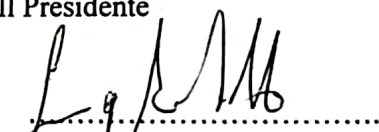
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario



Il Presidente

  
ASSOCIAZIONE VOLONTARI  
EMERGENZA SANITARIA  
Il Presidente  
(Luigi Di Stefano)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI  
EMERGENZA SANITARIA  
Via Archia, 54  
75012 BERNALDA (MI)  
C. F. 90097640775

